



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 29/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2243

Piano reg. triennale di ed. scol. e piani annuali del fabbisogno di edil.scol.2015/2017 - D.G.R. n. 1139/2015. Presa d'atto schema contratto di mutuo con provvista BEI e oneri a carico dello Stato per la realizz. di interventi di ed. scol. di cui al Piano reg. triennale 2015/2017 ai sensi del Decreto Interminist. n. 640 del 01.09.2015. Autorizzazione alla stipula.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sistema Istruzione, confermata dal Dirigente della Sezione Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 10 prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volt' al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

In particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.

La legge n. 350 del 2003, all'articolo 4 comma 177-bis, introdotto dall'articolo 1 comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha integrato la disciplina in materia di contributi triennali, prevedendo che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

La legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), in particolare all'articolo 1, detta disposizioni in materia

di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato.

La legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica, in particolare all'articolo 48 comma 1, prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica entro trenta giorni dalla stipula al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

Il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'articolo 11, commi 4-bis e seguente, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti.

L'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 10 agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del predetto decreto-legge n. 179 n. 2012, all'articolo 5 prevede che le Regioni, nel procedimento programmatico, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province.

Il Decreto datato 23.01.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione al precitato articolo 10 del D.L. n. 104/2013 ha stabilito l'oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche. Inoltre, lo stesso ha previsto che l'autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni beneficiarie avverrà con successivo decreto interministeriale, sulla base del riparto disposto con decreto del Miur.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dal precitato articolo 10 del D.L. n. 104/2013, ripartendo per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. In particolare, alla Regione Puglia la somma assegnata è pari ad euro 2.755.615,37

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2015, n. 8875, ha prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, -da parte delle Regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale.

Con D.G.R. n. 888 del 29/04/2015 è stato approvato il Piano Triennale e i Piani Annuali del Fabbisogno per l'edilizia scolastica 2015-2017, di cui alla graduatoria unica del fabbisogno adottata con D.D. n. 12 del 28/04/2015, relativi al Bando approvato con D.D. del Servizio scuola Università e Ricerca n. 6 del 20/3/2015, integrata con D.D. n.10 del 3/4/2015, nel rispetto dei criteri fissati con DGR n. 361/2015 e con DGR n.675/2015, da porre a base delle procedure per il finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia scolastica previste dal Decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 23.01.2015, in attuazione del decreto- legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Con D.G.R. n. 1139 del 26/05/2015 è stato riapprovato il Piano Triennale e i Piani Annuali del

Fabbisogno per l'edilizia scolastica 2015-2017, di cui alla graduatoria unica del fabbisogno adottata con D.D. n. 16 del 20/05/2015, a seguito di necessarie correzioni di errori materiali ed integrazioni.

Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015 n. 322 ha predisposto la programmazione unica nazionale 2015/2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il decreto interministeriale 10 settembre 2015, prot. 640, registrato alla Corte dei Conti il 07 ottobre 2015 con n. 4073, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 250 del 27/10/2015, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, mediante la stipula del mutui trentennali, al fine di consentire alle regioni l'attuazione del Piano di edilizia scolastica 2015/2017. Le Regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare le operazioni finanziarie con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385t, mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno "schema tipo" sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI.

In data 23 luglio 2015 è stato firmato il Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e la Banca europea per gli investimenti finalizzato al finanziamento del Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017.

Con nota prot. 86895 del 12/11/2015, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI ha reso il preventivo nulla osta, previsto dall'articolo 1 comma 3 del precitato D.M. 23.01.2015, su n. 2 schemi di contratto di mutuo, uno con provvista BEI e un altro privo di tale provvista, e comunicato il limite massimo del tasso di interesse applicabile al finanziamento di che trattasi ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

I predetti schemi di contratto di mutuo prevedono alla voce "Modalità di Erogazione" due ipotesi, alternative, di condizioni di erogazione:

ipotesi a)

L'istituto finanziatore effettuerà l'erogazione sul canto infruttifero intestato al prenditore.....

Ipotesi b)

Il prenditore, sulla base di quanto previsto all'art. 10 co.2 del d.l. 104/2013, come modificato dall'articolo 1, co 173 decolla legge 107/2015, delega l'istituto finanziatore ad effettuare l'erogazione direttamente in favore degli enti locali beneficiari.....

Considerato che:

- La Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto un contratto di prestito (Contratto provvista BEI) con la Banca Europea per gli investimenti, ai sensi del quale la BEI ha messo a disposizione dell'istituto finanziatore provvista da utilizzare per il finanziamento alle regioni per interventi di edilizia scolastica, a condizioni finanziarie che tengono conto del costo particolarmente vantaggioso di tale provvista.

- La sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010, ha affermato, tra l'altro, che "La Cassa Depositi e Prestiti possiede i requisiti propri dell'organismo di diritto pubblico, come definito dall'art. 3, comma 26, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Infatti, la Cassa Depositi e Prestiti lo scopo di fornire la provvista finanziaria delle pubbliche amministrazioni statali e locali al fine di consentire loro di svolgere le proprie funzioni istituzionali. I contratti che vengono stipulati dallo Stato, regioni, enti pubblici, enti locali o organismi di diritto pubblico con la Cassa sono esenti dall'applicazione della normativa di evidenza pubblica in base a quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Secondo tale norma infatti le procedure dell'evidenza pubblica non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione

aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo di cui essa beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”.

- La Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato, mediante pubblicazione sul portale: <http://portalecdp.cassaddpp.it/>, la propria disponibilità alla concessione di prestiti per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni della legge 8 novembre 2013 n. 128. Inoltre, la CDP ha precisato che i prestiti concessi dalla stessa, da sottoscrivere sulla base dello schema contrattuale autorizzato dai Ministeri competenti, saranno regolati a tasso fisso pari al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE), da determinarsi in occasione di ogni singola erogazione, maggiorato di uno spread pari a 0,36%.

- E' imminente la scadenza del termine (31 dicembre 2015), così come previsto dal D.M. firmato dal MIUR in data 9 ottobre 2015 in corso di pubblicazione, per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori da parte degli enti locali beneficiari, relativamente agli interventi inseriti nell'annualità 2015, pena la revoca del finanziamento.

- Lo schema di contratto di mutuo con provvista BEI, da stipularsi con la Cassa Depositi e Prestiti, permette l'applicazione dei tassi di interesse più favorevoli.

- L'ipotesi b) di condizione di erogazione, ossia che “l'prenditore, sulla base di quanto previsto all'art. 10 co.2 del di. 104/2013, come modificato dall'articolo 1, co 173 decolla legge 107/2015, delega l'istituto finanziatore ad effettuare l'erogazione direttamente in favore degli enti locali beneficiari.....” non determina situazioni tali da incidere sull'equilibrio di bilancio regionale (in questo caso né per il rimborso delle rate né per il trasferimento dell'importo finanziato agli enti locali beneficiari) ed, inoltre, garantisce una maggiore celerità delle procedure di liquidazione del contributo in favore degli enti beneficiari.

- La Sezione Ragioneria e Bilancio ha supportato e condiviso con la Sezione Scuola Università e Ricerca, di nell'istruttoria ai fini della stipula del mutuo di cui all'articolo 10 del D.L. 104/2013 e del decreto interministeriale 23.01.2015, le determinazioni da adottare.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di:

- Prendere atto dello schema di contratto di mutuo con provvista BEI, allegato alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della stessa.

- Autorizzare la stipula del contratto di mutuo trentennale, secondo lo schema di contratto di mutuo con provvista BEI, allegato alla presente deliberazione, con Cassa Depositi e Prestiti, per l'importo del netto ricavo stimato pari ad euro 62.345.748,00, compatibilmente con le quote di contributo annuo assegnato alla Regione Puglia con D.M. 160/2015, pari ad euro 2.755.615,37, a finanziamento del Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017.

- Stabilire che il predetto schema di contratto di mutuo preveda alla voce “Modalità di Erogazione” l'ipotesi b), ossia che “Il prenditore, sulla base di quanto previsto all'art. 10 co.2 del di 104/2013, come modificato dall'articolo 1, co 173 decolla legge 107/2015, delega l'istituto finanziatore ad effettuare l'erogazione direttamente in favore degli enti locali beneficiari

- Autorizzare il dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca alla sottoscrizione del contratto di mutuo con provvista BEI, allegato alla presente deliberazione e formante parte sostanziale della stessa, con Cassa Depositi e Prestiti ed all'espletamento di tutte le attività conseguenti alla stipula della stesso.

- Pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.:

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. lett. a)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui integralmente riportata;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore Responsabile, dal Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- Di prendere atto dello schema di contratto di mutuo con provvista BEI, allegato alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della stessa;
- Di autorizzare la stipula del contratto di mutuo trentennale, secondo lo schema di contratto di mutuo con provvista BEI, allegato alla presente deliberazione, con Cassa Depositi e Prestiti, per l'importo del netto ricavo stimato pari ad euro 62.345.748,00, compatibilmente con le quote di contributo annuo assegnato alla Regione Puglia con D.M. 160/2015, pari ad euro 2.755.615,37, a finanziamento del Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017.
- Di stabilire che il predetto schema di contratto di mutuo preveda alla voce "Modalità di Erogazione" l'ipotesi b), ossia che "Il prenditore, sulla base di quanto previsto all'art. 10 co.2 del di. 104/2013, come modificato dall'articolo 1, co 173 decolla legge 107/2015, delega l'istituto finanziatore ad effettuare l'erogazione direttamente in favore degli enti locali Beneficiari"
- Di autorizzare il dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca alla sottoscrizione del contratto di mutuo con provvista BEI, allegato alla presente deliberazione e formante parte sostanziale della stessa, con Cassa Depositi e Prestiti ed all'espletamento di tutte le attività conseguenti alla stipula dello stesso.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Antonio Nunziante